

Allegato "A" Repertorio n.

Raccolta n.

## STATUTO DI CONSORZIO

### TITOLO I

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Scopi

#### Art. 1

E' costituito un Consorzio denominato:

"Chianti Promotion" - Consorzio tra operatori turistico-ricettivi del Chianti.

#### Art. 2

Il Consorzio ha sede legale e sede operativa per i rapporti con i terzi in Tavarnelle Val di Pesa, via Roma n. 55, avrà inoltre la possibilità di considerare sedi operative quelle sedi sia in Italia che all'estero di pertinenza di soci consortili o partners.

Avrà l'opportunità di aprire filiali in Italia ed all'Estero.

#### Art. 3

La durata del Consorzio e' fissata sino al 31.12.2050.

Essa potrà essere prorogata su deliberazione dell'Assemblea dei consorziati da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

#### Art. 4

Il Consorzio non ha fini di lucro ma scopo mutualistico, riconducibile ad un interesse di carattere generale che trae origine dalle attività svolte nel contesto della promozione del turismo nel Chianti anche attraverso la valorizzazione del

territorio, delle tradizioni, della cultura e dei prodotti tipici del "Chianti".

Le linee promozionali principali del Consorzio avverranno essenzialmente a mezzo di :

- 1) fiere e manifestazioni;
- 2) offerte e pacchetti turistici.

Detto interesse si riverbera, in particolare, nel perseguimento di specifici interessi economici dei soggetti consorziati.

L'operatività e le motivazioni ispiratrici del Consorzio sono espresse di seguito in questo stesso articolo e si fondano sui seguenti presupposti caratterizzanti:

E' interesse specifico del Consorzio che i soggetti e le imprese ad esso aderenti possano contare sul territorio del Chianti di un soggetto fiduciario, quale si propone di essere il Consorzio, capace di assumere efficaci iniziative di promozione tecnico economica delle singole imprese o di gruppi di imprese aderenti.

E' interesse specifico dei consorziati che il Consorzio operi nell'ambito di attività economiche e commerciali finalizzate alla valorizzazione del turismo nel Chianti, in particolare del comparto agro alimentare, turistico, e parzialmente agriturismo, offrendo opportunità di maggior reddito ai consorziati attraverso il costante miglioramento della quantità e della qualità dei servizi offerti.

E' interesse dei consorziati che il Consorzio eserciti sia in proprio che per conto dei soci, tutte le attività connesse e complementari a quelle turistiche anche attraverso la gestione diretta di strutture per la ristorazione.

E' inoltre interesse specifico dei consorziati che il Consorzio provveda:

- Alla promozione di ogni forma dei consorziati, compreso il reperimento di finanziamenti e tecnologie per i medesimi.

- Allo sviluppo di ogni tipo di attività, compresa quella commerciale e di rappresentanza sia a proprio favore che a favore dei consorziati e consociati.

- Alla realizzazione di studi di mercato, oltre alla verifica di progetti di fattibilità in relazione alle singole attività dei consorziati ed a favore di questi ultimi.

- Alla attività formativa ed alla assistenza tecnica, per il tramite del supporto specialistico dei singoli consorziati da svolgere sia per conto di imprese private che di organismi pubblici, sia con azioni dirette finalizzate a qualificazione, riqualificazione o specializzazione nell'ambito di piani programmati di formazione professionale e di assistenza tecnica.

- Alla costituzione di altri organismi, sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo degli aspetti formativi, della assistenza tecnica e gestionale.

Il Consorzio e' investito del mandato di compiere, per conto

dei consorziati, tutti gli atti, le procedure, le stipule e quanto necessario per gli scopi consortili.

Per le obbligazioni assunte per conto di singoli consorziati risponderanno questi ultimi solidalmente con il fondo consortile.

L'attività che il Consorzio svolge, in via generale, nei riguardi dei consorziati e' gratuita non sussistendo alcun rapporto o prestazione produttiva di reddito.

Il Consorzio non ha scopi di lucro, eventuali utili saranno interamente utilizzati per attività promozionali dei consorziati mentre le perdite per le attività svolte dai consorziati saranno esclusivamente a loro carico prescindendo dalla quota consortile.

Il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale. Con riguardo alle operazioni mobiliari e finanziarie sono espressamente escluse quelle, esercitate nei confronti del pubblico, previste dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Il Consorzio potrà, infine, assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, nei limiti di legge.

#### Art. 5

Il Bilancio consuntivo del Consorzio si chiude al 31 dicembre

di ogni anno e deve essere redatto secondo le norme dettate dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile ed accompagnato da una relazione informativa del Consiglio di Amministrazione. Il Bilancio, la Relazione del Consiglio di Amministrazione, la Relazione del Collegio Sindacale se istituito, e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la sede sociale nei dieci giorni precedenti la data di convocazione della Assemblea.

#### Art. 6

Il numero dei soci e' illimitato purché aventi i requisiti della LR 42/2000 e successive integrazioni, con la specificazione che i soci che svolgono l'attività agrituristica (LR 30/2003), non potranno superare le quote del 25%(venticinque per cento) del numero dei soci stessi.

Possono essere soci del Consorzio persone fisiche e giuridiche. Chi desidera diventare socio del Consorzio deve presentare domanda al Consorzio stesso specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;

b) l'attività svolta in relazione alle motivazioni e gli scopi che ispirano il Consorzio di cui al precedente art. 4);

c) Le persone giuridiche dovranno specificare, oltre alle indicazioni dei punti a) e b) la ragione sociale, la sede, il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza del loro legale rappresentante.

Sull'accoglimento della domanda decide inderogabilmente il Consiglio direttivo salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea.

## TITOLO II

### I soci

#### Art. 7

L'eventuale socio rivestente persona giuridica che per motivi esterni al Consorzio modificasse il proprio rappresentante legale deve segnalare tale variazione al Consorzio. In tale eventualità la persona giuridica decade dalla qualifica di socio ma potrà ripresentare domanda di ammissione che sarà valutata in base a quanto previsto all'articolo 6 (sei) del presente statuto .

#### Art. 8

Oltre che nei casi previsti per legge può recedere il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso; tali motivi saranno sottoposti per conoscenza all'Assemblea.

E' facoltà dei consorziati recedere dal Consorzio in qualsiasi momento previa segnalazione a mezzo raccomandata. Il recesso del rapporto si intende esecutivo decorsi 6 mesi dalla data di spedizione di tale raccomandata.

Art. 9

Oltre che nei casi previsti per legge può dal Consiglio Direttivo essere escluso il socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che ha perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente il Consorzio;

c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;

d) che si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso il Consorzio;

e) che svolge attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi;

f) che è soggetto a procedure fallimentari, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta.

Nei casi c) ed d) il socio inadempiente deve esserne invitato, a mezzo lettera raccomandata, all'adempimento e l'esclusione potrà aver luogo se l'inadempienza è protratta per 15 giorni da tale data.

Art. 10

Nel caso di decesso di uno dei soci, imprenditore individuale, il Consorzio potrà continuare con gli eredi o legatari della

di lui quota consortile, purché essi abbiano i requisiti per la ammissione e questi vi acconsentano.

Essi entro un anno dal decesso dovranno indicare quello di loro che assumerà le qualità di socio.

#### Art. 11

Il socio receduto o escluso e la persona giuridica posta in stato di liquidazione avranno diritto soltanto al rimborso della quota di capitale versato in proporzione al capitale netto contabile del Consorzio risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio regolarmente approvato; gli eredi o legatari del socio defunto quando non trova applicazione l'articolo che precede, avranno diritto al solo rimborso del capitale versato.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono, fino ad estinzione, di tutte le obbligazioni contratte dal Consorzio nel periodo in cui il socio receduto o escluso era socio.

### TITOLO III

#### Patrimonio sociale

#### Art. 12

Il fondo consortile e' illimitato ed e' inizialmente fissato in complessivi Euro 2.000,00(duemila virgola zerozero) pari alla somma dei contributi iniziali dei consorziati.

Tutti i nuovi consorziati sono tenuti a versare al momento della loro ammissione un contributo di adesione di Euro 400,00(quattrocento virgola zerozero).

Tale contributo potrà essere variato con delibera dell'Assemblea.

Inoltre tutti gli associati sono tenuti a versare annualmente un contributo associativo annuale determinato in base alla struttura di ogni singolo socio dall'Assemblea per quanto attiene l'importo; tale determinazione dovrà essere assunta entro il mese di giugno dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il contributo.

Il patrimonio del Consorzio e' costituito a copertura dei costi di gestione, di particolari rischi od in previsione di futuri oneri:

- a) dal fondo consortile;
- b) dalle riserve formate con la parte degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente stabilite con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da qualunque altro apporto patrimoniale.

#### TITOLO IV

##### Organi del consorzio

##### Art. 13

Sono organi del Consorzio:

- a) il Presidente
- b) il Vice Presidente
- c) il Collegio sindacale (se istituito)
- d) il Consiglio Direttivo

e) l'Assemblea.

#### Art. 14

Il Presidente del Consorzio è scelto dall'Assemblea dei soci.

Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; rappresenta il Consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi, anche in giudizio.

#### Art. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da tre o cinque membri, nominati dalla Assemblea tra i soci del Consorzio. La maggioranza dei soci fondatori potrà porre in veto sulla nomina dei membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo potrà ammettere a soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi i requisiti indicati nell'Art. 6 che si impegnino a versare un contributo di adesione come previsto dall'art. 12 e ad assolvere a tutti gli obblighi ed adempimenti previsti dal presente Statuto e dal regolamento interno. Il Consiglio Direttivo deciderà insindacabilmente a maggioranza l'ammissione di eventuali soci; a tal fine esso potrà richiedere le ulteriori informazioni ed i documenti necessari.

Il Consiglio delibera validamente a maggioranza semplice.

Delle deliberazioni del Consiglio e' redatto verbale in un apposito registro tenuto dal Presidente.

#### Art. 16

Il Consiglio direttivo potrà nominare un Consigliere Delegato al quale potranno essere attribuiti i poteri di rappresentanza ed i poteri di gestione ordinaria e straordinaria e quant'altro il Consiglio riterrà opportuno delegare.

#### Art. 17

Il Consiglio Direttivo e' investito di tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria del Consorzio salvo deliberazione diversa da parte dell'assemblea, attività che come previsto dall'art. 16 potranno essere delegate ad un Consigliere.

In particolare in via del tutto esemplificativa:

- a) assume i dipendenti del Consorzio, determina il loro compenso e tutte le norme e modalità che devono da questi essere osservate nell'adempimento delle mansioni loro affidate;
- b) nominare un Direttore Tecnico anche esterno al Consorzio che provveda alla gestione e vendita delle offerte e pacchetti turistici a norma di legge;
- c) istruisce le domande dirette e di consorziati al fine di ottenere incarichi e commesse;
- d) provvede alla gestione del patrimonio sociale e del fondo consortile;
- e) determina al principio di ogni anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno le condizioni di gestione;
- f) vigila per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio da parte dei singoli consorziati;

g) autorizza eventuali anticipazioni agli associati;

h) adempie a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente contratto.

#### Art. 18

L'Assemblea dei consorziati è composta da tutti i titolari delle Imprese consorziate i quali possono farsi rappresentare da un altro consorziato con delega scritta.

L'Assemblea potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano.

L'Assemblea e' convocata con avviso personale da inviare per raccomandata contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare, almeno quindici giorni prima della riunione.

Delle deliberazioni dell'Assemblea e' redatto verbale a cura del Presidente o del Segretario all'uopo nominato.

I Verbali sono conservati presso apposito registro e di essi possono prendere conoscenza i consorziati.

#### Art. 19

a) L'Assemblea nomina il Presidente;

b) delibera sulle modificazioni del presente statuto che potranno essere proposte oltre che dai Soci dallo stesso Consiglio Direttivo.

#### Art. 20

L'assemblea ha facoltà di nominare delle Commissioni.

Tra i componenti delle commissioni dovrà esserci almeno un

membro del Consiglio Direttivo.

Le commissioni hanno il compito di tracciare le linee guida del consorzio e di sottoporli a grandi linee all'esame del Consiglio Direttivo se necessario dell'assemblea, a preparare impostare e finanziare i singoli interventi operativi.

Le Commissioni si occupano della realizzazione pratica dei settori a cui vengono dedicate, informano i tour-operator sui propri associati, contattano, scelgono e ascoltano il parere dei soci che andranno direttamente a svolgere le manifestazioni. Le Commissioni possono richiedere l'intervento quando necessario al completo svolgimento delle manifestazioni, si attivano per la preparazione di eventi, archiviano e mettono a disposizione dei soci il materiale a raccolta, aggiornano sui risultati tutti i membri del consorzio. Le commissioni propongono e organizzano manifestazioni ex novo, non solo quelle presenti sul mercato nazionale ed internazionale.

Le commissioni restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Le commissioni possono indire riunioni anche via internet. Le commissioni possono riunirsi anche in teleconferenza.

La commissione si riunisce ed in base al bilancio, sentito il parere di ogni socio, anche per telefax, stabilisce il piano di promozione per l'anno in corso, lasciando il 30% min. del budget disponibile in cassa, per eventuali interventi da stabilirsi in corso della gestione annuale.

La commissione prepara il piano che una volta approvato viene

portato in visione al Consiglio Direttivo che ne da approvazione definitiva. I documenti approvati vengono contabilizzati ed il Legale rappresentante potrà firmare gli assegni.

#### Art. 21

E' facoltà dell'assemblea la nomina del Collegio sindacale. Nel caso il Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi, fra i quali il Presidente, e di due supplenti. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. All'atto della nomina l'Assemblea determina l'eventuale compenso spettante.

#### Art. 22

Il Consorzio si scioglie per deliberazione dell'Assemblea per le cause previste per legge.

#### Art. 23

La liquidazione del Consorzio e del patrimonio e' compiuta da uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea.

I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e possono vendere anche in blocco i beni che costituiscono il fondo consortile, fare transazioni e compromessi.

Essi rappresentano il Consorzio anche in giudizio.

Compiuta la liquidazione ed estinte le passività. Il patrimonio residuo verrà utilizzato per iniziative atte alla valorizzazione del territorio del Chianti.

#### Art. 24

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e tra i soci ed il Consorzio od i suoi amministratori, verranno obbligatoriamente deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Il collegio arbitrale, sentite le parti ed esaminati gli atti, provvederà a risolvere ogni controversia.

La decisione del collegio sarà insindacabile.